

# Il nuovo CCNL 1983/86 per la F.P. convenzionata

*Prima valutazione complessiva*

Pasquale Ransenigo

In data 21 giugno c.a., gli Enti Convenzionati di f.p. e i Sindacati di categoria hanno siglato, alla presenza della Delegazione Regionale, il contenuto del nuovo CCNL 1983-'86 per gli operatori della formazione professionale convenzionata e il successivo 27 luglio il testo è stato firmato dalle parti.

Risulta certamente opportuna una prima valutazione complessiva non solo sul contenuto dell'articolato del nuovo CCNL, ma anche sugli orientamenti che sia gli Enti di f.p., sia le OO.SS. di categoria intendono assumere nel prossimo futuro attraverso i rispettivi protocolli di intesa con le Regioni nella gestione del contratto stesso e del servizio di formazione professionale di competenza regionale.

## **1. Le aspettative sindacali e degli Enti convenzionati**

La situazione di effettiva e reale difficoltà del sottosistema di f.p. di competenza delle Regioni poneva le OO.SS. di categoria e gli Enti di f.p. convenzionata di fronte a comuni preoccupazioni:

- la definizione di compatibilità finanziarie dei bilanci regionali;
- la instabilità politica dei governi regionali e l'inconsistenza di un loro coordinamento negli indirizzi politici e culturali della f.p.;
- l'attacco alle competenze regionali da parte dei progetti di legge sulla scuola secondaria superiore, sul collocamento e sul mercato del lavoro;
- le situazioni di mobilità e le conseguenti garanzie occupazionali degli operatori di formazione professionale.

1.1. *Le richieste sindacali*, espresse nella piattaforma per il rinnovo del CCNL 1983-86, poggiavano su quattro cardini principali:

- a) flessibilità del servizio nel territorio per una programmazione qualificata;
- b) la piena valorizzazione della professionalità, attraverso l'aggiornamento;
- c) il ruolo della contrattazione decentrata per raggiungere gli obiettivi contrattuali;
- d) il consolidamento della perequazione normativa ed economica col servizio pubblico.

1.2. *Le posizioni degli Enti Convenzionati*, delineate nel documento inoltrato alla Delegazione Regionale in vista dell'avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL 1983-'86, rivendicavano ruoli e funzioni essenziali per condurre coerentemente la trattativa stessa, in particolare:

- a) gli Enti, anche se convenzionati, sono datori di lavoro non imprenditori con conseguenti diritti e doveri nei confronti del proprio personale;
- b) gli Enti sono soggetti formativi capaci di interpretare la domanda formativa emergente dal territorio con conseguente risposta progettuale - pedagogico - didattica in coerenza con gli obiettivi di programmazione pubblica;
- c) gli Enti non intendono delegare ad altri eventuali accordi articolati a livello regionale che abbiano riferimento a materie definite nel CCNL a livello nazionale;
- d) gli Enti sono soggetti formativi reali allorché sono posti in grado di formare e aggiornare prioritariamente il proprio personale per tradurre didatticamente la rispettiva proposta formativa a servizio delle varie situazioni dell'utenza;
- e) gli Enti sono disponibili a ricercare soluzioni coerenti al loro ruolo istituzionale nei casi di mobilità del personale;

f) gli Enti, attraverso l'utilizzo dello strumento della convenzione, intendono respingere ogni funzione clientelare o assistenziale nella realizzazione di interventi di formazione professionale.

## **2. Gli accordi raggiunti nel CCNL 1983-'86**

L'attuale situazione di difficoltà in cui si trova il sottosistema di formazione professionale, come sopra è stata richiamata, ha imposto alle OO.SS. e agli Enti la ricerca di un confronto progettuale sufficientemente condiviso più che non il perseguimento tradizionale di una mediazione contrattuale propria di ogni contratto.

Le richieste sindacali e le posizioni degli Enti convenzionati sono state, infatti, oggetto e materia di previo confronto con il coordinamento degli Assessori Regionali e con la Delegazione Regionale al fine di individuare un quadro di riferimento entro il quale rapportare non tanto i costi salariali del nuovo contratto, quanto la parte normativa e politica che caratterizza il contenuto del CCNL 1983-'86.

Una valutazione complessiva del contenuto contrattuale non può quindi disattendere la caratteristica con cui si presenta il contenuto dell'accordo raggiunto.

*2.1. Il quadro comune di riferimento è costituito dai seguenti elementi:*

— il servizio di formazione professionale regionale deve essere strumento di politica attiva del lavoro da raccordarsi con gli altri istituti che operano nel mercato del lavoro: le Regioni e le Federazioni Sindacali Unitarie si impegnano ad una intesa specifica programmatica;

— la programmazione del servizio di formazione professionale è di competenza regionale: la Regione si impegna a far partecipare a tale fine anche le OO.SS. di categoria e gli Enti di f.p.;

— l'attuazione del piano regionale di iniziative di formazione professionale, per quanto concerne la gestione indiretta, è regolata dallo strumento della convenzione;

— il quadro delle professionalità disponibili sul territorio è garantito dalla gestione dell'albo sia per le assunzioni, sia per la soluzione di casi di mobilità;

— le iniziative di aggiornamento, sia a livello interregionale che a livello regionale, debbono privilegiare aree di intervento innovativo, modulare, sperimentale e di F.S.E.;

- gli automatismi e i meccanismi salariali debbono lasciare ampio spazio allo sviluppo di professionalità specifiche;
- le garanzie occupazionali sono assicurate mediante soluzioni specifiche;
- le garanzie occupazionali sono assicurate mediante soluzioni da ricercare all'interno dello stesso Ente, tra Enti diversi e tra pubblico e privato.

### **3. Alcune valutazioni complessive**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra opportuno rilevare alcuni elementi caratteristici del CCNL '83-'86 che concorrono a rendere possibile qualche valutazione complessiva.

3.1. I margini apprezzabili di flessibilità normativa, riferiti particolarmente al monte ore annuo di docenza e alle iniziative di aggiornamento, debbono innescare processi di innovazione e di progettazione alla condizione che i ruoli dei protagonisti del servizio formativo non risultino marginali o meramente esecutivi di decisioni prese da altri. Come la stessa proposta di una agenzia territoriale (rientrata in sede di trattative), da gestire tra sindacato e regioni, suonava in termini di netta sfiducia rispetto alle capacità di scelte educative e formative da parte degli Enti, così può risultare appannato il ruolo degli Enti se si avanzano pregiudiziali circa la loro capacità di apporto alla programmazione pubblica della formazione professionale e circa la necessità che tali Enti siano presenti a pieno titolo nella costituenda Commissione Regionale allorché si determinano modalità e scelte strategiche in attuazione dei contenuti del CCNL firmato proprio da tali Enti.

Analoga motivazione viene sottolineata nei confronti dei soggetti e delle materie che, in diversi articoli del contratto siglato, vengono demandate ad accordi regionali o di contrattazione decentrata.

3.2. La sfida che il sindacato lancia alle Regioni e agli Enti convenzionati di f.p., per quanto attiene il governo della mobilità professionale e territoriale e per quanto concerne la riqualificazione e l'aggiornamento del personale impiegato nella formazione professionale, può risultare provocatoria se non si concordano le condizioni necessarie e sufficienti perché si inneschino processi qualitativi e innovativi.

Le sedi di promozione e di coordinamento regionale che gli Enti riven-

dicano rappresentano una condizione istituzionale essenziale ed urgente da garantire.

Altrettanto urgente ed essenziale è il ruolo che gli Enti intendono continuare e potenziare nella promozione e gestione delle iniziative di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale, attivando ogni risorsa economica e culturale disponibile.

Ne è da sottovalutare la rilevante difficoltà che gli Enti hanno, ancora una volta, sperimentato nel fare riconoscere contrattualmente il ruolo e la responsabilità giuridica e penale di quanti assolvono, a nome dell'Ente, all'incarico di Direttore delle sedi o strutture formative.

3.3. Un apprezzamento positivo viene espresso per l'accordo raggiunto in merito alla articolazione della funzione e del ruolo del docente, allorché si sono previste contrattualmente le possibilità di delega a responsabili di settore di alcune funzioni specifiche proprie del Direttore di Sedi formative complesse, plurisettoriali e in sperimentazione, da definire attraverso lo strumento di convenzioni specifiche.

Alla luce degli elementi rilevati risulta sufficientemente evidente il nuovo ruolo che gli Enti assumono nella realizzazione e nella gestione del nuovo CCNL 1983-1986 a livello di singole Regioni.

Il rischio di mortificare e di vanificare quanto, a livello nazionale, si è potuto concordare può presentarsi potentemente a livello regionale se non si attivano sedi e strumenti che risultino in armonia con il quadro di riferimento a cui il contenuto del nuovo contratto si è ispirato.

